



Cosenza Nel Cuore

Associazione registrata presso l'Agenzia delle Entrate in data 24.07.2013 n. 4442

STATUTO

Articolo 1 - SEDE - L'Associazione ha sede a Cosenza.

La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione del Consiglio Direttivo con separato documento.

Articolo 2 - SCOPI - L'Associazione ha lo scopo di portare avanti il nome del calcio a Cosenza e della città di Cosenza, di sensibilizzare i tifosi, organizzare eventi socio/sportivi, studiare e diffondere le tematiche socio/sportive. L'Associazione sostiene e promuove la passione sportiva del calcio cosentino, lo sviluppo e la diffusione del tifo, il legame tra sostenitori del Club e con la comunità di Cosenza. Ulteriore scopo è essere un polo aggregante per i sostenitori del Cosenza (riunendo, tenendo informati e in contatto i tifosi del Club) e rappresentare al Club le istanze, le iniziative e i valori dell'Associazione e dei Soci; inoltre, favorire e promuovere il principio della partecipazione dei tifosi all'interno del Club, anche tramite la partecipazione al capitale sociale del Cosenza. L'associazione Cosenza Nel Cuore non è un coordinamento di club di tifosi e non è un gruppo di tifosi organizzati. Vuole essere il veicolo attraverso il quale i tifosi, a prescindere e oltre il proprio modo di sostenere allo stadio la propria squadra, a prescindere e oltre il proprio modo di essere "tifoso", partecipano attivamente alle sorti del Cosenza Calcio a prescindere dalla denominazione calcistica, per essere sempre più vicini società e tifoso. Per raggiungere questi fini l'associazione si doterà degli strumenti mobili e immobili che riterrà più opportuni. L'attività dell'associazione non ha fini di lucro e verrà autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti.

Articolo 3 - ADESIONE - L'adesione è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità dell'associazione. L'associazione è indipendente da qualsiasi altra associazione, gruppi organizzati e altre entità.

Articolo 4 - QUOTE ASSOCIATIVE - L'adesione comporta l'autotassazione regolare degli aderenti soci. L'importo della quota associativa annuale per ciascuna categoria di Associati e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo tramite regolamento interno che sarà divulgato ai soci. L'associazione provvederà all'autofinanziamento delle singole iniziative decise di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Ogni quota copre l'adesione per l'intero anno solare, con il principio di una testa un voto, e potrà formare, qualora sia consistente, il patrimonio economico, per realizzare l'Azionariato Popolare. La quota va rinnovata entro il 30 giugno, pena il decadimento dalla posizione di socio e la perdita del proprio numero di matricola, salvo giustificato motivo.

Possono fare parte dell'Associazione cittadini italiani e stranieri, nonché enti e persone giuridiche italiane e straniere, la cui domanda di ammissione, presentata nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto, sia stata accettata.

Al fine di acquisire la qualifica di "Socio" occorre:

avanzare apposita domanda al Consiglio Direttivo, utilizzando il modulo all'uopo predisposto nel quale si dichiara espressamente:

- a) di condividere gli scopi istituzionali espressi nel presente Statuto
- b) di voler partecipare alla vita associativa;
- c) di accettare, senza riserve, lo Statuto e i regolamenti associativi;
- d) di obbligarsi a osservare le decisioni degli organi associativi;
- e) dar prova del versamento della quota associativa annuale stabilita per la categoria di appartenenza.

3. La domanda di ammissione si intende automaticamente accettata, qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, essa non venga espressamente e motivatamente rigettata dal Consiglio Direttivo.

4. I Soci vengono tempestivamente iscritti nel Registro degli Associati tenuto dal Consiglio Direttivo; detto Registro certifica ufficialmente l'appartenenza all'Associazione.

CATEGORIE SOCI (per la quota, vedere il Modulo di richiesta adesione):

- ✓ **Socio "Fondatore"**: coloro che sottoscrivono lo statuto e l'atto costitutivo.
- ✍ **Socio "Junior"**: persone fisiche che non hanno compiuto la maggiore età (non hanno diritto di voto). Per l'adesione è necessaria apposita autorizzazione da parte del genitore.
- ✍ **Socio "Ordinario"**: persone fisiche che non sono comprese nella categoria 1,2.
- ✍ **Socio "Onorario"**: Il Consiglio Direttivo può nominare Soci "Onorari" le persone fisiche, gli enti o le persone giuridiche, che si siano contraddistinte per particolari meriti ispirati agli stessi valori e principi consacrati nel presente Statuto o per l'aver acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione. **Essi possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari.**
- ✍ **Socio "Ente o Persona Giuridica"**: Possono essere ammessi come Soci "Enti o Persone giuridiche", di qualsiasi nazionalità, le società, le associazioni, riconosciute e non, le fondazioni, i comitati e qualunque altro ente diverso dalle persone fisiche.

Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde:

- a) per mancato versamento quota, ai sensi dell'art. 4;
- b) per morosità, deliberata – previa diffida – dal Consiglio Direttivo;
- c) per recesso, ai sensi dell'art. 7.

Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti nei confronti dell'Associazione.

2. I soci fondatori possono perdere tale qualifica solo per dimissioni volontarie.

Articolo 6 - FONDO COMUNE - I contributi degli associati e i beni eventualmente acquisiti con questi, costituiscono il fondo comune dell'associazione, nonché eventuali proventi e contributi provenienti da soggetti privati, enti, persone giuridiche. Gli aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne una quota in caso di recesso. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. L'associazione risponde delle proprie obbligazioni con il fondo comune.

Articolo 7 - ORGANI - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (Ufficio Segreteria);
- d) il Presidente Onorario (facoltativo);
- e) il Vicepresidente (Ufficio Segreteria);
- f) il Segretario/Tesoriere (Ufficio Segreteria);

1a: Assemblea dei Soci - L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci persone fisiche maggiori di anni 18 e dai soci diversi dalle persone fisiche.

L'Assemblea in sede ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina il Presidente, il Presidente Onorario e il Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- d) delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione dell'Associazione;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

(CONVOCAZIONE) L'Assemblea è chiamata ad esprimersi almeno una volta l'anno, nonché ogni qual volta lo decida il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta richiesta da un decimo dei soci legittimati al voto (la domanda deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo e deve riportare gli argomenti da trattare e le proposte da porre in votazione; i richiedenti devono allegare una relazione sulle proposte da loro predisposte; sulle proposte formulate dagli Associati il Consiglio Direttivo esprime le proprie valutazioni).

(VOTAZIONE) Le decisioni dell'Assemblea sono sempre assunte con metodo referendario (voto favorevole, voto contrario, astenuto) su proposte specificamente indicate.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio legittimato al voto ha diritto ad un solo voto, nel rispetto del c.d. principio "una testa, un voto". I soci "Junior" non hanno legittimazione al voto, fino all'acquisizione della maggiore età. Il voto può essere espresso per corrispondenza, anche tramite posta elettronica o fax, ovvero, in via alternativa, in forma elettronica attraverso meccanismi di riconoscimento quali username e password.

Le modalità di votazione sono determinate dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento, nel quale sono stabilite anche le modalità per garantire che il voto sia effettivamente espresso da chi ne ha il diritto. Delle operazioni di spoglio deve essere redatto verbale a cura di uno o più Consiglieri a ciò delegati dal Consiglio Direttivo.

(DELIBERAZIONI) Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, incluse le deleghe ed i voti trasmessi per posta elettronica, fax ed in forma elettronica. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, incluse le deleghe ed i voti trasmessi per posta elettronica, fax ed in forma elettronica.

(DELEGHE) I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, su apposito modulo, allegando copia fotostatica di un documento d'identità valido, e i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 10 Soci.

2b: Consiglio Direttivo (C.D.) - Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione, cui competono la direzione e l'amministrazione dell'ente e l'attuazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di nove membri, eletti dall'Assemblea dei soci, che siano in possesso dei requisiti di comprovata onorabilità. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, la decisione sull'ammissione dei nuovi Soci e sulla nomina degli Soci "Onorari"; la decisione sulle quote ordinarie e sui contributi straordinari; l'organizzazione ed il patrocinio di manifestazioni.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 2 esercizi e scadono alla data delle votazioni dell'Assemblea dei Soci indette per la scelta del Presidente. I Consiglieri possono essere rieletti. La nomina dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di candidature presentate dal soggetto interessato al C.D. – a pena di inammissibilità – almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per le votazioni, con la dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti prescritti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli scegliendoli tra i candidati non eletti che seguono nella graduatoria. I Consiglieri così eletti dureranno in carica sino alla fine del mandato dei Consiglieri in carica. Qualora venisse a mancare contemporaneamente più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà dimissionario ed i membri rimasti in carica procederanno, entro due mesi, alla convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina tra i propri componenti il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre a nominare comitati, divisioni, commissioni interne e gruppi di lavoro, sia con carattere di temporaneità sia permanenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede ovvero in altro luogo, purché in Italia, almeno una volta al mese e ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richiedano almeno 3 (tre) Consiglieri in carica. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Sono ammesse deleghe per un solo Consigliere. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o teleconferenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale.

5. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengono senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalla carica di consigliere.

3c: Presidente - Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo. Tra questi ciascun socio avente diritto di voto può esprimere due preferenze per due Consiglieri diversi. Risulta eletto Presidente quello tra i Consiglieri che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti, il Consigliere più anziano sarà il primo eletto. Il Presidente dura in carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Se questi non dovesse accettare la carica di Presidente, verrà nominato Presidente il seguente Consigliere in graduatoria che accetta la carica.

Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire e revocare procure per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie, cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e che si dia seguito agli esiti delle votazioni delle Assemblee, esercita inoltre tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio.

Il presidente, insieme al vice presidente e al segretario/tesoriere, costituisce la Segreteria, avente compiti di cancelleria, materiale da scritturare e decide a maggioranza. Il Presidente si riserva, se si presenta la necessità, la facoltà di integrare nella Segreteria altri componenti che dimostrino affidabilità.

In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri e adottare le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo; la sua firma in tal caso, impegna comunque l'Associazione nei confronti dei terzi per gli atti dal medesimo compiuti. Le deliberazioni così adottate sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.

4d. Vice Presidente - Viene automaticamente eletto Vicepresidente il secondo membro del Consiglio Direttivo per preferenze espresse dall'Assemblea in sede di votazione del Presidente. Se questi non dovesse accettare la carica di Vicepresidente, verrà nominato Vicepresidente il seguente Consigliere in graduatoria che accetta la carica.

5e. Presidente Onorario - Spetta all'Assemblea dei Soci la possibilità di eleggere il Presidente Onorario tra gli Associati che si è distinto per un particolare attaccamento alla città di Cosenza ed all'omonima squadra di calcio.

2. Le votazioni per la nomina del Presidente Onorario sono indette dal Consiglio Direttivo. A tal fine il Consiglio Direttivo presenterà una terna di candidati almeno 15 (quindici) giorni prima della data indetta per le votazioni dell'Assemblea, indicando specificamente per ciascun candidato i motivi della candidatura. Tra i candidati ciascun socio avente diritto di voto potrà esprimere una sola preferenza, secondo le modalità di votazione stabilite dal Consiglio Direttivo nell'apposito regolamento. Risulterà eletto Presidente Onorario il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze, purché questo rappresenti almeno un quarto degli Associati. Il Presidente Onorario resta in carica sino a revoca o dimissioni.

2. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e proclama i risultati delle votazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche associative.

3. Il Presidente Onorario è il garante morale dei valori fondamentali cui si ispira l'Associazione.

6f. Segretario/Tesoriere - Il Segretario/Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, con apposita votazione che segue le identiche procedure indicate all'art. 3c, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e custodisce il libro dei soci e i libri verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Prepara, dal punto di vista contabile, il rendiconto finanziario, accompagnandolo da idonea relazione, e richiede al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio e la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro i termini di legge.

Articolo 8 - RECESSO - Ciascun Socio è libero di recedere in ogni momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, in forma scritta, previa regolarizzazione della quota sociale in essere non ancora scaduta.

Articolo 9 - DURATA E SCIOGLIMENTO - L'associazione rimane in vita fino a diversa decisione espressa dalla assemblea. Gli organi associativi possono durare oltre i limiti temporali indicati, previa decisione del Consiglio Direttivo e della maggioranza dell'Assemblea, qualora si presentino situazioni oggettive tali da poter impedire il normale

proseguimento delle attività associative.

Articolo 10 - DOVERI DEGLI ADERENTI

- versare la quota associativa iniziale e quella annuale stabilita dall'assemblea
- partecipare alle assemblee convocate nel corso dell'anno
- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo
- tenere verso i soci un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede.

Articolo 11 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni.

Articolo 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da

- quote iscrizione dei promotori
- contributi e liberalità ricevute
- riserve formate con utili
- altre riserve accantonate

Articolo 13 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli eventuali utili conseguiti devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto, le riserve, i fondi di gestione, e il capitale durante la vita dell'associazione.

Cosenza, 22-07-2013

f.to

Antonello Aprile, Lucio Gabrielli, Antonio Pallo, Sandro Cerisano, Massimo Cerisano, Luciano Cuzzo, Massimo Scarpelli, Antonello Costanzo, Natale Gallo.